

Sent. N. 636/10
R. G. 1325/09
Rep.
Cron. 5342/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro D.ssa Chiara Coppetta Calzavara all'udienza del 23.06.2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1325/09 RG avente ad oggetto "opposizione ad ordinanza ex art. 28 L. 300/70"

TRA

ENI Spa in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall' Avvocato Manlio Abati ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Giampaolo Cortellazzo Wiel,

- opponente/ricorrente

E

SLAI (Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale) COBAS Coordinamento Provinciale di Venezia in persona del rappresentate legale e coordinatore provinciale pro tempore Paolo Dorigo – rappresentata e difesa dall'Avvocato Valeriano Drago presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

- opposta/resistente

rilasciata in esecutive

avv. Info
Venezia, 2.7.10 F. to Info

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 26.05.09 ENI Spa proponeva opposizione ex art. 28 L. 300/70 avverso il decreto con il quale il giudice del lavoro presso l'intestato tribunale aveva accolto il ricorso promosso dalla SLAI COBAS Coordinamento Provinciale di Venezia, chiedendo – fosse revocato tale decreto e fossero rigettate tutte le domande proposte dal sindacato opposto, con il ricorso ex art. 28 della legge n. 300, notificato in data 7.04.09; - fosse disposta la pubblicazione del decreto nelle bacheche sindacali all'interno delle sedi dell'azienda per un periodo non inferiore a 15 giorni. Eccepiva in particolare la società ricorrente il difetto di legittimazione attiva della OOSS per il difetto del carattere nazionale, il quale doveva essere valutato in riferimento non solo alla diffusione territoriale ma altresì alla attività in concreto svolta; deduceva inoltre l'infondatezza del ricorso ex art. 28 l. 300/70 in quanto non vi era stata nessuna cessione di credito ed inoltre dal 1.01.05 con la modifica dell'art. 5 dpr 180/50 (così come modificato dalla l. 311/2004) la cessione dello stipendio nella misura massima poteva avvenire solo per la contrazione dei prestiti con alcuni soggetti espressamente previsti dalla legge.

Con articolata memoria si costituiva l'OS ricorrente evidenziando che la società si era limitata a riproporre le difese della fase cautelare senza censurare puntualmente il provvedimento del GL; che inoltre la diffusione dell'attività nazionale della OS emergeva dalla ulteriore documentazione prodotta e che detto carattere era stato riconosciuto dal primo giudice sulla base di quanto dedotto dalla OS alla prima udienza e non contestato dalla società; che infine il ricorso era fondato in quanto per il "collettaggio" non era necessario il consenso del datore di lavoro e la SC SSUU n. 28269/05 aveva ribadito che tale diritto

poteva essere esercitato in tutti i modi legittimi previsti dalla legge. Concludeva ritenendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per effetto la conferma in ogni sua parte del decreto ex art. 28 l. 300/70 emesso dal Tribunale di Venezia Sezione Lavoro in data 3.05.09 n. 837/09 a favore del Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale, COBAS per il Sindacato di classe, Coordinamento Provinciale di Venezia.

È truita documentalmente la causa veniva discussa, previo scambio di note e precisazioni, all'udienza del 23.06.2010, come da dispositivo e per le motivazioni di seguito riportate.

Il ricorso in opposizione non è fondato

La condotta censurata dalla OS opposta con il ricorso ex art. 28 l. 300/70 consisteva nella omessa trattenuta e versamento della quota associativa SLAI COBAS richiesta a ENI s.p.a. dal dipendente Gianluca Bego.

Il Giudice della fase cautelare ha ritenuto la sussistenza della legittimazione attiva della OS oggi opposta << dovendosi riconoscere il requisito della rappresentatività di SLAI Cobas per il Sindacato di classe come emerge dallo statuto della OS nazionale nonché dalla effettiva operatività della stessa sul piano nazionale come descritta da parte ricorrente nell'allegato a verbale di udienza e non contestata da parte resistente; è poi appena il caso di evidenziare che il ricorrente Coordinamento Provinciale di Venezia dello SLAI-COBAS non è, di fatto, come sostiene parte resistente, una organizzazione autonoma rispetto allo SLAI-COBAS nazionale posto che l'art. 9 dello statuto della OS lo qualifica espressamente come organismo interno dell'associazione nazionale nonché come articolazione territoriale della stessa. Né maggior seguito può avere la tesi

erano privi di legittimazione in quanto non incardinati in un sindacato di categoria nazionale e privi di interesse ad agire non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria; 8) l'OS opposta non poteva nemmeno essere qualificata come sindacato in quanto a detto soggetto collettivo era coesistente il perseguimento dell'interesse collettivo alla negoziazione non previsto tra gli scopi della OS medesima.

Orbene le censure sollevate da Eni sono state già affrontate e disattese dal Giudice di prime cure il quale ha dato atto della effettiva operatività del SLAI COBAS per il Sindacato di Classe Coordinamento Provinciale di Venezia sul piano nazionale " come descritta da parte ricorrente nell'allegato a verbale di udienza e non contestata da parte resistente", ha sottolineato che l'art. 9 dello statuto della OS lo qualifica espressamente come organismo interno dell'associazione nazionale nonché come articolazione territoriale della stessa, ha rilevato che nessuna norma dello Statuto dei Lavoratori prevede che la finalità contrattuale sia requisito essenziale del sindacato il quale ben può rappresentare i propri iscritti con le forme che ritenga più idonee per la difesa dei loro diritti.

Tali argomentazioni devono essere pienamente condivise posto che ENI ha continuato a non contestare quanto a suo tempo dedotto a verbale d'udienza dalla OS opposta (convocazione sciopero nazionale per il 7.11.2007, costituzione Rete Nazionale per la sicurezza dei posti di lavoro, rappresentatività del 20-30% dei lavoratori in grandi aziende quali Alfa Romeo di Arese, Fiat di Pomigliano e Termoli, Tenaris di Dalmine, Ilva di Taranto, Comune di Palermo, Istituto dei Tumori di Milano, partecipato alle elezioni RSU nella Ineos di Ravenna, Polimeri Europa Spa ora Eni di Ravenna); detta associazione ha inoltre prodotto convocazioni da parte della Presidenza del consiglio dei Ministri - a comprova del ruolo, degli interessi e della unitaria politica nazionale



perseguita dalla associazione SLAI COBAS – della Provincia di Taranto, della Regione Puglia, verbali di intese aziendali e verbali di intese stipulate unitamente a Regione, Comune e IACP di Taranto, appello per la manifestazione nazionale antirazzista.

Dal sito www.slaicobas.it emerge indiscutibilmente l'attività del Sindacato sul territorio nazionale (da Crema, a Termoli, alla Sicilia).

Inoltre già l'art. 9 dello Statuto del 2005 (ricavabile dal medesimo sito), poi, confermato nell'art. 9 dello Statuto 2009, individuava nel coordinamento provinciale l'articolazione locale della associazione SLAI, la cui caratteristica è costituita dal demandare l'interessa dei poteri sindacali agli organismi di base liberamente eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca e con voto segreto, di talché gli organi nazionali e provinciali deliberano le linee di indirizzo unitarie sulla scorta della rappresentanza dei gruppi di base e di quanto da questi espressi.

Quanto al merito della condotta antisindacale contestata si osserva che il giudice di prime cure ha così argomentato << la omessa trattenuta e versamento della quota associativa SLAI COBAS richiesta a ENI s.p.a. dal dipendente Gianluca Bego, da questi richiesta alla resistente, è senz'altro illegittima e costituisce condotta antisindacale censurabile ai sensi dell' art. 28 Statuto dei Lavoratori. Ritiene al riguardo questo Giudicante che il pagamento dei contributi sindacali mediante cessione di parte della retribuzione è dovuto anche dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3. Come noto, sul problema le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n. 28269 del 21.12.2005 componendo il contrasto tra le sentenze che avevano in precedenza ritenuto non utilizzabile l'istituto della cessione del credito per versare al sindacato le quote associative (Cass. 1968/04; Cass. 10616/04), ed altre di segno opposto, favorevoli alla qualifica come condotta antisindacale del rifiuto di



pagamento opposto dal datore di lavoro (Cass. 3917/04; 14032/04). La SC osserva che l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3, non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma ha "restituito" all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione. Viene così espressamente escluso che l'esito referendario abbia introdotto nell'ordinamento una regola nuova in base alla quale lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro. Tale esclusione si fonda sull'essenza esclusivamente abrogativa dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro. Precisa la SC che l'esito referendario ha soppresso l'obbligo di collaborazione del datore di lavoro, ma consente di tutelare il diritto acquistato con altri strumenti dal sindacato, in assenza del consenso del datore di lavoro, quale attività sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Stat. Lav. Dal referendum non deriva quindi affatto un inderogabile divieto di imporre al datore di lavoro, senza il suo consenso, di versare al sindacato quote della retribuzione: al contrario tale deduzione viene espressamente tacciata dalla SC come del tutto ingiustificata ed arbitraria. In senso opposto la stessa SC chiarisce che l'istituto della cessione del credito deve ritenersi tuttora perfettamente utilizzabile per realizzare il pagamento della quota associativa al sindacato non ostandovi nè una supposta incompatibilità strutturale tra l'impossibilità di una revoca immediata senza il consenso del sindacato beneficiario (propria dell'istituto della cessione del credito, conformemente alla sua natura che la connota come una forma di



alienazione di diritti) e la revocabilità immediata dell'atto volontario di contribuzione sindacale obbligatoriamente discendente dal principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost., nè il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, che non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento.

Va inoltre rilevato che non si perviene a diversa conclusione neppure considerando la modifica legislativa introdotta dall'art. 1 comma 137 della L. 311/04 nella parte in cui estende ai lavoratori del settore privato la disciplina limitativa della cessione del quinto dello stipendio vigente per i lavoratori del settore pubblico come disciplinata dal d.p.r. n. 180/50. Infatti la novella non ha introdotto un divieto generale di effettuare la cessione del credito retributivo ma ha limitato la facoltà di cessione della retribuzione finalizzata alla estinzione di prestiti non contratti con istituti bancari istituzionali lasciando integra la facoltà di cessione di quota dello stipendio per la estinzione di debiti diversi dal prestito di denaro come si evince dal testo dell'art. 52 del d.p.r. 180/50 nel quale non vi è alcun riferimento al prestito di monetario diversamente da quanto avviene nel testo degli artt. 5, 15 e 53 della stessa legge. Ne segue che i lavoratori ben possono utilizzare lo strumento della cessione della retribuzione per il pagamento della quota associativa sindacale>>.

Le conclusioni cui il giudice di prime cure è pervenuta devono essere interamente condivise, posto il chiaro enunciato della S.C. SSUU 28269/05 ed atteso che la lettura degli artt. 52, 5, 15 e 53 dpr 180/50 si evince chiaramente come tali norme intendano limitare la cessione del quinto dello stipendio per la estinzione di prestiti con determinati istituti.

L'art. 52 dpr 180/50 dispone che gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo – e quindi gli impiegati e salariati delle

amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel titolo ii, possono contrarre *prestiti* alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6 - assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, *possono fare cessioni di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto* per il periodo di cinque o di dieci anni, **quando** siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità.

L'art. 53 citato prevede poi sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15.

A norma del predetto art. 15 inoltre sono ammessi a concedere *prestiti* agli impiegati e salariati dello stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.

Infine l'art. 6 ("requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione") prevede poi che gli impiegati civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre *prestiti*, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. i prestiti

possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e 23.

Le norme dunque non limitano in generale la facoltà del lavoratore di ridurre parte del proprio stipendio per ragioni diverse da quelle prese in esame dalle norme e cioè al fine di estinguere prestiti.

Quanto alla circostanza che tra il lavoratore Bego e SLAI COBAS non sia mai intervenuto alcuna cessione di credito si osserva che la cessione di credito non deve rivestire forme sacramentali e che la stessa e la relativa comunicazione risultano dai documenti nn. 3, 4 e 5 allegati al ricorso ex art. 281/30070. Anche sotto tale profilo pertanto il presente ricorso deve essere rigettato.

Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:


Rigetta il ricorso e conferma il decreto opposto.

Condanna ENI alla refusione delle spese di lite in favore dell'OS opposta che liquida nella somma di euro 2000,00 per diritti ed onorari ed euro 40,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 12,5%, Iva e Cpa come per legge.


Venezia, 23.06.2010

IL GIUDICE

Dr. Chiara Coppetta Calzavara


IL CANCELLIERE CI
(Massimo Lugato)

Depositata minuta il 27 LUG. 2010
Depositata originale sentenza in
Cancelleria il 7 AGO. 2010


IL CANCELLIERE CI
(Massimo Lugato)